

23.

Tribunale di Milano
decreto 29.2.2000 – est. Marangoni

espulsione – esecuzione differita – trattenimento in centro di permanenza temporanea – giudizio di convalida – ammissione al gratuito patrocinio – automaticità – esclusione di profili di illegittimità costituzionale;

gratuito patrocinio nel Regolamento di attuazione – contrasto con le disposizioni del Testo unico – prevalenza della norma di rango superiore;

artt. 13 e 14 d.lgs. 286/98; art. 3 Regol. di att. d.p.r. 395/99; art. 24 Cost.;

Il giudice, dott. Claudio Marangoni, vista l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio e di liquidazione onorari depositata dall'avv. (*omissis*) in relazione all'attività difensiva prestata nell'interesse del cittadino straniero Hoxha Enkeleda, nato in Albania l'8.1.80 nel corso dell'udienza di convalida del trattenimento disposto ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 286/98; rilevato che il regolamento di attuazione del d.lgs. 286/98 emanato con d.p.r. 394/89 per un verso ha esteso anche al procedimento di convalida del decreto di trattenimento la necessità della presenza del difensore – con ciò evidentemente provvedendo con tale integrazione al d.lgs. 286/98 a superare i prospettabili motivi di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 cost. della mancata previsione dell'assistenza del difensore al procedimento di convalida di un provvedimento incidente sulla libertà personale – e, sotto altro profilo, ha previsto anche in tale fase l'ammissione dello straniero al gratuito patrocinio "ricorrendone i presupposti di legge", riproponendo in tal modo quanto analogamente previsto dall'art. 3 dello stesso regolamento in relazione alla notificazione del decreto di espulsione;

che il richiamo operato dal regolamento alla necessaria ricorrenza dei requisiti stabiliti dalla legge per l'ammissione dello straniero al gratuito patrocinio a spese dello Stato (v. artt. 3 e 5 l. 217/90) risulta in obiettivo contrasto con quanto già previsto per i ricorsi avverso il provvedimento di espulsione dal comma 10 dell'art. 13 d.lgs. 286/98 ("lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato"), laddove il rilievo letterale della norma di legge risulta tale da doversi ritenere che l'ammissione sia già disposta in via generale ed automatica dalla stessa volontà del legislatore, così come peraltro già pacificamente ritenuto da questo tribunale in relazione ai ricorsi avverso il decreto di espulsione;

che dunque rispetto all'oggettivo contrasto tra la norma di legge e la disposizione regolamentare di attuazione – che nel caso di specie delimiterebbe l'ambito di applicazione della norma citata – deve necessariamente ritenersi prevalente la norma di rango superiore, con conseguente ammissione dello straniero al gratuito patrocinio a spese dello Stato;

che la previsione di una ammissione automatica al gratuito patrocinio non implica peraltro alcun apparente profilo di illegittimità costituzionale rispetto ai presupposti invece previsti dalla l. 217/90 per lo straniero o il cittadino italiano e che ne condizionano l'ammissione allo stesso beneficio, trattandosi nei casi previsti dagli artt. 13 e 14 d.lgs. 286/98 di previsione che riguarda non già una determinata categoria di soggetti bensì in via generale ed astratta una specifica tipologia di procedimento del tutto autonoma ed originale rispetto alle ipotesi che la l. 217/90 ha inteso regolare;

che rispetto ai criteri di liquidazione dell'onorario spettante al difensore – al di là del richiamo al procedimento disciplinato dagli artt. 737 c.p.c. contenuto nel comma 4 dell'art. 14 d.lgs. 286/98 – la specifica natura del procedimento di convalida del trattenimento di cui all'art. 14 d.lgs. 286/98, assimilabile in maniera palese alla fase di convalida di provvedimenti di restrizione della libertà personale (anche in riferimento alla necessaria presenza di un difensore d'ufficio con esplicito richiamo in proposito alla tabella di cui all'art. 29 disp. Att. C.p.p.) deve ritenersi applicabile in via analogica la voce n. 4 della tariffa giudiziaria penale di cui al d.m. 5.110.94 (riguardante la "partecipazione ed assistenza ad atti ed attività, compiuti durante le indagini preliminari... dal giudice, per i quali sia prevista o richiesta la presenza del difensore");

P.Q.M.

ammette Kuqi Markeljan, nato in Albania il 24.9 1971 al gratuito patrocinio a spese dello Stato; liquida in favore dell'avv. (*omissis*) a titolo di onorario la somma di L. 70.000, oltre 10% ex art. 8 tariffa penale nonché Iva e cpa.